

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2601-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI SENATORI. — Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre è stato pubblicato il decreto-legge emesso nella stessa data, inserito col n. 1132 nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti.

Sempre l'11 dicembre il disegno di legge venne presentato al Senato per la conversione e, nella seduta del 13, la Commissione finanze e tesoro, investita dell'esame, espresse voto favorevole, nella sua maggioranza, alla chiesta conversione.

Semplice il contenuto del decreto-legge. Col 31 dicembre sarebbe dovuta cessare la applicazione del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che dispose la applicazione di una addizionale del 10 per cento sulle imposte dirette erariali e locali, escluse le imposte e sovrimeposte sui terreni, e l'imposta di ricchezza mobile applicata con l'aliquota del 4 per cento sui redditi di categoria C 2, dispose anche una addizionale dell'8 e del 12 per cento, a seconda dell'ammontare del cespite, per le imposte di successione e donazione. Ma la discussione del bilancio dello Stato per il 1968 ha dimostrato la necessità di far fronte a spese eccezionali e continuative per le quali il Senato, nella sua maggioranza, ritenne ingiusto prevedere un ulteriore differimento. Di qui la necessità di reperire nuove entrate, che, nel complesso dei prelievi dall'economia nazionale, per esigenze pubbliche, sembrò al Governo doversero essere acquisite attraverso i canali fiscali. Conseguente fu la persuasione che fosse più opportuno rendere continuativa la percezione della addizionale piuttosto che ricorrere ad altri tributi di nuova istituzione.

Col decreto-legge non si pensò di continuare l'applicazione della addizionale, anche sulle imposte successive perchè è notorio che tali imposte, applicandosi a scaglioni di valori imponibili determinati circa un ventennio addietro, non sono più corrispondenti ai valori reali dei beni cadenti nell'eredità. D'altra parte, l'esperienza di un anno ha dimostrato che mentre la addizionale sulle imposte dirette ha dato e

sta dando notevole gettito influenzando immediatamente sulla circolazione monetaria, la addizionale alla imposta successoria diede un gettito assai limitato, molto inferiore a quello stesso che era stato previsto.

Sarebbe stato certamente disegno del Governo evitare la proroga addivenendo quanto prima all'approvazione del disegno di legge sulla riforma tributaria, nella convinzione che si possa attraverso la applicazione della imposta unica sui redditi delle persone fisiche e della imposta sul valore aggiunto ottenere un maggior prelievo tributario complessivo contemporaneamente ad una migliore e più giusta distribuzione del carico.

Purtroppo le esigenze della situazione parlamentare ed il breve tempo a disposizione del Parlamento prima del suo rinnovo per le scadenze costituzionali, non permettono di prevedere con certezza la approvazione tempestiva della legge di delega per la riforma: per non rimanere con un periodo di vacanza nella applicazione della addizionale di fronte ai nuovi compiti che il Senato ha ritenuto doveroso prevedere che entro il 1968 lo Stato debba assumersi, il Governo non poteva che domandare la proroga delle norme di cui all'articolo 80 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con la espressa riserva di far cessare l'applicazione quando si approvino, in sede di riforma, nuove aliquote per la imposta sui redditi tali da assicurare almeno il gettito attuale.

Con la stessa convinzione, anche se forse con minore certezza relativamente ai ricavi presumibili dalla applicazione della futura riforma, la 5ª Commissione vi propone — signori Senatori — di approvare il disegno di legge di conversione.

Naturalmente, il voto fu di maggioranza avendo le minoranze di destra fatto presente che esse permangono nella convinzione che miglior risultato, agli effetti dello equilibrio del bilancio si sarebbe potuto ottenere con il ricorso a riduzione di spese già preventivate nello stato di previsione della spesa per il 1968 e ritenendo i senatori della minoranza di sinistra che non sia necessario ricorrere ora alla misura proposta dato che, certamente, si verificheranno durante

l'esercizio 1968 prima che si approvino le leggi autorizzanti le spese ritenute necessarie dal Senato, aumenti di gettito nelle imposte dirette ed indirette, secondo le linee normali di accrescimento, tali che potrà farsi luogo senz'altro alla copertura dello stanziamento a favore dei pensionati di guerra e dei pensionati della previdenza sociale senza necessità di nuove variazioni.

Ritenne però la maggioranza che da un lato già il Senato con il voto del 12 corrente abbia ritenuto non applicabili le riduzioni di spesa proposte sui vari capitoli, perchè questi corrispondono a necessità minime di funzionamento della Pubblica amministrazione e che, d'altra parte, se pure è prevedibile (ma non certo) lo sviluppo delle entrate fiscali durante il 1968 assai più certa è l'espansione naturale della spesa, anche in relazione all'evoluzione normale dei compiti dello Stato.

Fu sollevata anche una duplice questione di forma: una prima questione fu sollevata in relazione alla urgenza invocata dal Governo, urgenza però *in re ipsa*, perchè se pure è vero che le imposte si possono riscuotere anche con effetto retroattivo è sempre nell'interesse dei contribuenti e dello Stato che esse si applichino contemporaneamente alle spese alle quali sono destinate a sopperire e contemporaneamente al formarsi del reddito sul quale viene previsto il prelievo; la seconda questione fu proposta relativamente alla forma usata per la emissione di decreti-legge. Questa seconda questione, se pure di mera forma, esige un breve esame.

Anche il decreto-legge in esame, come tutti, meno uno, i decreti-legge emanati dopo il 1948 in applicazione dell'articolo 77, secondo comma della Costituzione, appare emesso dal Presidente della Repubblica su proposta di un Ministro, di concerto con altri Ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Osservò ora un membro della Commissione, il Vicepresidente senatore Fortunati, che l'articolo 77, secondo comma, prevede che nei casi di urgenza il Governo, nella sua collegialità e sotto la sua responsabilità debba adottare il provvedimento provvisorio avente forza di legge, onde non basterebbe che il Consiglio dei ministri abbia espresso un parere, ma sarebbe necessaria una deliberazione in piena regola, così nella premessa del decreto si dovrebbe usare formula analoga a quella usata per le leggi, naturalmente, *mutatis mutandis*. Il Governo, si dovrebbe scrivere, ha adottato, e il Presidente della Repubblica promulga, il seguente decreto.

La maggioranza della Commissione, pur rendendosi conto della gravità della osservazione e della necessità che sulla stessa si faccia uno studio più approfondito di quello che si possa fare in uno scorcio di legislatura, ha ritenuto che attraverso la conversione in legge ogni questione di forma del decreto possa venire superata. Ha ritenuto quindi di soprassedere sulla questione, pur acutamente e non senza motivo proposta, e di proporre al Senato attraverso la presente relazione di approvare il proposto disegno di legge.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.